

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1986

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2008

Istituzione dell’Osservatorio nazionale della lingua
e della cultura italiana nel mondo

ONOREVOLI SENATORI. - La diffusione della lingua italiana all'estero è stata caratterizzata da due fattori fondamentali: la presenza di cospicue comunità di italiani in alcune aree territoriali (soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, Argentina, Francia, Belgio, Germania, Australia) a seguito dei flussi migratori verificatisi il secolo scorso, e la caratterizzazione dell'italiano come lingua colta, ovvero come strumento per penetrare a fondo lo studio della storia dell'arte, dell'archeologia e in particolare della cultura rinascimentale.

Così, le strategie che hanno fatto sinora da sfondo alle politiche di valorizzazione della lingua italiana si sono basate essenzialmente sulla dimensione socio-culturale, ovvero su una prospettiva integrata di diffusione della lingua e della cultura italiana.

Il presente disegno di legge, attraverso l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della

lingua e della cultura italiana nel mondo, si prefigge lo scopo di contribuire ulteriormente alla diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana nonché di contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli. All'Osservatorio vengono assegnati compiti di vigilanza, gestione e coordinamento di tutta l'attività culturale italiana all'estero. Inoltre all'Osservatorio sono devoluti tutti i compiti attribuiti fino ad oggi alla Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero istituita presso il Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401. L'Osservatorio è composto da dieci membri nominati con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca e che durano in carica tre anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale della lingua e della cultura italiana nel mondo)

1. Ai fini di una più ampia diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana nonché per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'Osservatorio nazionale della lingua e della cultura italiana nel mondo, di seguito denominato «Osservatorio».

Art. 2.

(Compiti)

1. All'Osservatorio spettano compiti di vigilanza, gestione e coordinamento dell'attività culturale italiana all'estero.

2. All'Osservatorio sono devoluti i compiti attribuiti alla Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero istituita presso il Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 3.

(Composizione e durata)

1. L'Osservatorio è composto da dieci membri, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di cui:

a) sei individuati tra il personale dirigente del Ministero dell'università e della ricerca, con esperienza, maturata presso sedi estere, di almeno sette anni, che abbiano

condotto rilevanti o specifiche ricerche, progetti o pubblicazioni nel settore;

b) quattro designati dal Consiglio dei ministri e selezionati tra docenti universitari, artisti, scrittori o personalità di chiara fama.

2. I membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni.

3. L'Osservatorio è diretto e coordinato da un direttore individuato, con il decreto di cui al comma 1, tra i membri di cui al comma 1, lettera a).

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 400.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini, del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.